

**PROPOSTA DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 81, SESTO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE**

TITOLO I

Oggetto e definizioni

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e dell'articolo 5 della medesima legge.
2. La presente legge può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

- a)* per “amministrazioni pubbliche” gli enti individuati, in coerenza con i Regolamenti dell'Unione europea, ai sensi della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, e articolati nei settori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- b)* per “conto consolidato” il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in conformità alle modalità stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea;
- c)* per “saldo del conto consolidato” l'indebitamento netto o l'accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- d)* per “saldo strutturale” il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformità all'ordinamento dell'Unione europea;
- e)* per “obiettivo di medio termine” il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
- f)* per “fase favorevole e fase avversa del ciclo economico” le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea.
- g)* per “obiettivi programmati” gli obiettivi di cui all'articolo 3 comma 3.

2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, e il valore di cui alla lettera *e)*, sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

TITOLO II

Equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche

ART. 3.

(Principio dell'equilibrio dei bilanci).

1. Le amministrazioni pubbliche assicurano l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine.
3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosectori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;
 - b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.

ART. 4.

(Sostenibilità del debito pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche assicurano la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui al comma 2, si tiene conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con quanto previsto dal medesimo ordinamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non è consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.

ART. 5.

(Regole sulla spesa)

1 Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non può essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.

2 Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo in termini nominali articolato per sottosettori della spesa delle amministrazioni pubbliche.

3 In attuazione di quanto disposto dal comma 2, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, in termini di cassa e di competenza, inclusi i trasferimenti alle altre amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

4 Al fine di assicurare il rispetto del livello massimo della spesa di cui al comma 2, le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i propri bilanci nel rispetto di limiti annuali delle spese nominali, definiti per un arco di tempo pluriennale. Resta ferma la facoltà degli enti di cui al presente comma di superare i predetti limiti ricorrendo a misure discrezionali sul lato dell'entrata da indicare nei rispettivi strumenti di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, effettua il monitoraggio del rispetto del livello massimo della spesa di cui ai commi 2 e 3. Il Governo, qualora verifichi il rischio del superamento di tale livello, trasmette una relazione al Parlamento.

ART. 6.

(Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.

2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuarsi in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:

- a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
- b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi inclusi quelli relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento nonché le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Il piano di rientro è attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2 è autorizzato, in un tempo adeguato alla gravità dei medesimi eventi e tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale

ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il piano di rientro prevede in ogni caso una correzione annuale dello scostamento in termini strutturali rispetto all'obiettivo programmatico non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo.

4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate, su iniziativa del Governo, esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo comma.

5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera *b*).

TITOLO III

Meccanismo di correzione

ART. 7.

(Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora accerti il rischio che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, rende comunicazioni in merito alle Camere.

ART. 8.

(Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale).

1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.

2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.

TITOLO IV

Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico

Art. 9.

(Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali).

1. I bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.

3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, gli avanzi di cui al primo periodo possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.

4. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, la legge dello Stato può prevedere ulteriori obblighi degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle pubbliche amministrazioni.

Art. 10.

(Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali).

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente alla adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei

quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i Comuni, le Province e le Città metropolitane comunicano alla Regione di appartenenza ovvero alla Provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato tale vincolo.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali).

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, influenzate dall'andamento del ciclo economico.

2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Art. 12.

(Concorso delle Regioni e degli Enti locali alla sostenibilità del debito pubblico).

1. Le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, nonché, secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei in base ai principi stabiliti dalla presente legge .
2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1, influenzate dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*).
3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

TITOLO V

Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali

Art. 13.

(Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali).

1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali.
2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.
3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi.

TITOLO VI

Bilancio dello Stato

Art. 14.

(Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato).

1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde, sia in fase di previsione che di rendiconto, ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare, per ciascuna annualità, coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3. I valori di cui al primo periodo sono indicati, in termini di competenza e di cassa, nella legge di bilancio e nella legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Art. 15.

(Contenuto della legge di bilancio).

1. Il disegno di legge di bilancio reca le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio di riferimento e costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.

2. Il disegno di legge di bilancio provvede, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici. Possono essere inoltre previste disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a innovare la legislazione vigente, purché realizzino effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

3. Il disegno di legge di bilancio reca, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa di ciascun anno del triennio di riferimento, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e il livello massimo della spesa stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Con apposita norma è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata dai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

4. Con distinti articoli del disegno di legge di bilancio, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, sono approvati, nell'ordine, lo stato di previsione dell'entrata, con separate evidenza di quelle correnti, in conto capitale e per partite finanziarie, i totali generali della spesa, con separate evidenza di quelle correnti, in conto capitale e per partite finanziarie, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, nonché il quadro generale riassuntivo.

5. Il disegno di legge di bilancio espone le previsioni delle entrate e delle spese, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, apportando alle previsioni formate sulla base della legislazione vigente, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dal disegno di legge.

6. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.

7. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti finanziari e sulle relative coperture finanziarie. La relazione tecnica provvede al raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, riconducendo le grandezze di bilancio espresse in termini di contabilità pubblica a quelle misurate secondo i criteri di contabilità nazionale. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo che espone gli effetti delle singole disposizioni sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di cassa e di competenza, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori, e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Nel prospetto riepilogativo si tiene inoltre conto delle variazioni quantitative di cui al comma 2, primo periodo.

8. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi degli articoli 3 e 14, nonché del livello massimo della spesa di cui all'articolo 5, comma 3.

9. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo ed eventuali ulteriori vincoli ed obiettivi della legge di bilancio.

TITOLO VII

Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio

ART. 16.

(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.

2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un Consiglio di tre membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni delle due Camere competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza di due terzi dei rispettivi componenti. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica da individuarsi tra magistrati della Corte dei conti, professori universitari ordinari di università italiane o estere, consiglieri parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dirigenti della Banca d'Italia, dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni statali, dirigenti di enti pubblici di ricerca e funzionari titolari di incarichi di direzione di organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee. I membri del Consiglio, non appena nominati, svolgono un'audizione presso le Commissioni parlamentari permanenti competenti in materia di finanza pubblica dei due rami del Parlamento in merito al proprio mandato.

3. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno sulla base delle modalità e dei criteri definiti da uno dei regolamenti di cui al comma 6.

4. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

5. I membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto dei Presidenti delle due Camere, su proposta delle Commissioni parlamentari permanenti competenti in materia di finanza pubblica dei due rami del Parlamento adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti.

6. L'Ufficio, previo assenso dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assunto con contratto a tempo determinato e con rapporto di consulenza, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.

7 L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

ART. 17.

(Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

1. Il Consiglio individua le singole unità di personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con riferimento alle esigenze funzionali dell'Ufficio.

2. Il personale dell'Ufficio è composto da:

- a) dipendenti di ruolo delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
- b) personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico collocato fuori ruolo;
- c) personale assunto direttamente, attraverso procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato.

3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico dalla legge richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Le procedure selettive di cui al comma 2, lettera c), sono svolte direttamente dall'Ufficio.

4. Il personale che presta servizio presso l'Ufficio non può svolgere alcuna attività in favore di altri soggetti pubblici o privati e, ove appartenente ad altre amministrazioni, in favore delle medesime e risponde funzionalmente al Direttore generale di cui al comma 7.

5. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale dell'Ufficio non può superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non può superare complessivamente le quaranta unità.

6. L'Ufficio può inoltre avvalersi di consulenti ed esperti per la trattazione di specifici temi e questioni da individuarsi, sulla base dei titoli e delle esperienze professionali, nell'ambito di un apposito elenco istituito con modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 16, comma 6, presso il medesimo Ufficio e pubblicato sul sito istituzionale.

7. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Ufficio sovrintende il Direttore generale che ne risponde al Presidente. Il Direttore generale è nominato dai Presidenti delle Camere d'intesa fra loro, previo assenso del Consiglio, tra i consiglieri parlamentari delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dotati di specifica competenza ed esperienza nel settore. Con le stesse modalità, può essere nominato un Vice direttore generale.

8. La revoca dell'assegnazione del personale delle due Camere da parte delle Amministrazioni di appartenenza è subordinato all'assenso del Consiglio. Il Consiglio può deliberare la restituzione del personale delle Camere e delle altre amministrazioni ad esso preposto alle amministrazioni di appartenenza.

9. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.

ART. 18.

(Funzioni dell'Ufficio).

1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:

a) le previsioni macroeconomiche elaborate dal Governo ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, anche mediante il confronto con le stime elaborate dai principali istituti nazionali e internazionali;

b) le previsioni di finanza pubblica elaborate dal Governo;

c) l'impatto macroeconomico e sui bilanci pubblici dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;

d) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, al fine di verificare se siano in linea con gli obiettivi;

e) il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'osservanza, in sede di programmazione e in corso di esercizio, delle regole di bilancio definite dalla presente legge e dall'ordinamento europeo;

g) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;

h) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;

i) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.

2. L'Ufficio predisponde rapporti a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica ovvero per iniziativa del Consiglio. Il Presidente e i membri del Consiglio, se richiesti, svolgono audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.

3. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarsi alle risultanze dell'attività dell'Ufficio.

4. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta di un relatore, scelto tra i suoi componenti dal presidente, e sono resi pubblici. L'Ufficio opera sulla base di un Programma annuale delle attività presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari permanenti competenti in materia di finanza pubblica dei due rami del Parlamento e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio.

5. È costituito un Comitato scientifico con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio. Il Comitato è composto da tre persone di comprovata esperienza e

competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale nominate, per la durata di quattro anni, dai Presidenti delle due Camere d'intesa tra loro, sentiti il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Corte dei conti e il Presidente dell'ISTAT.

6. Presso l'Ufficio si riunisce un Comitato di cooperazione interistituzionale composto da rappresentanti delle istituzioni nazionali competenti in materia di finanza pubblica, individuate dal Presidente dell'Ufficio, con il compito di promuovere la collaborazione nelle materie di comune interesse e la condivisione delle informazioni tra le predette istituzioni

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

8. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 7 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.

ART. 19.

(Dotazione finanziaria dell'Ufficio).

1. A decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.

2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 16, comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

ART. 20.

(Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche).

1. La Corte dei conti è competente a svolgere il controllo, anche nel corso della gestione, sui bilanci dei singoli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. A tal fine, la Corte parifica, con le modalità stabilite per il rendiconto dello Stato, i bilanci delle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comportanti modifiche della disciplina delle funzioni della Corte dei conti, si provvede con regolamento deliberato e adottato dalla Sezioni riunite della Corte stessa, ai sensi degli articoli 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

ART. 21.

(Disposizioni finali).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera c) è abrogata;

b) all'articolo 7, comma 3, primo periodo, le parole: «c)» sono soppresse;

c) all'articolo 8, il comma 4 è abrogato;

d) l'articolo 11 è abrogato;

e) all'articolo 21, il comma 1 è abrogato;

f) all'articolo 22, comma 2, le parole da: «è integrato» fino a: «Esso» sono soppresse;

g) all'articolo 23, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati-

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 4 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del Titolo IV e dell'articolo 15 che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.